

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 28660 Anno 2024**  
**Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA**  
**Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA**  
**Data pubblicazione: 07/11/2024**



**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 2829/2017 R.G. proposto da:  
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA  
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

ORABONA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
SLATAPER 9, presso lo studio dell'avvocato DE MAIO GENEROSO  
rappresentata e difesa dagli avvocati MELITO FRANCESCO  
(MLTFNC66A26F839B), GRASSI ANTONELLO (GRSNNL65A19F839X)

-controricorrente-

avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6084/2016  
depositata il 21/06/2016.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal  
Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

#### **FATTI DI CAUSA**

La contribuente Orabona Giuseppina è socia della soc. Panna srl, società a ristretta compagine sociale, che era stata accertata definitivamente per l'anno d'imposta 2008, donde veniva attribuito ai soci il maggior reddito di capitale in proporzione alla percentuale di partecipazione, con ripresa tassazione per maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e addizionali, oltre a sanzioni ed interessi.

Avverso l'atto impositivo individuale, la contribuente esperiva azione avanti giudice di prossimità che non ne apprezzava le ragioni, riferendosi ai principi enucleati da questa Suprema Corte di legittimità in materia di società di capitali a ristretta base azionaria. Spiccava appello la contribuente, insistendo sulla doglianza di mancata allegazione del presupposto avviso di accertamento societario, in spregio alle disposizioni che vogliono trasmessi con il provvedimento impositivo anche gli atti sui quali esso riposa. Aggiungeva altresì la doglianza di nullità dell'avviso perché sottoscritto da soggetto privo della qualifica di dirigente in quanto nominato senza concorso pubblico, in forza della *medio tempore* sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale numero 37 del 2015.

Sulla scorta della prima doglianza, il collegio di secondo grado riformava la sentenza ed annullava la ripresa a tassazione, donde ricorre per Cassazione il Patrono erariale affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica la parte contribuente con al tempestivo contro ricorso.

#### **CONSIDERATO**

Vengono proposti due mezzi di ricorso.

In via preliminare di rito dev'essere esaminata l'eccezione di parte contribuente in ordine alla tardività di notifica del ricorso per cassazione. Il ricorso risulta essere portato alla notificazione il 23

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gennaio 2017 (e ricevuto dalla contribuente il giorno successivo), ovverosia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine lungo per la proposizione del ricorso. L'eccezione è dunque infondata ed il ricorso può essere esaminato.

Ancora in via preliminare, debbono essere esaminate e rigettate le eccezioni di parte contro ricorrente in ordine all'ammissibilità e completezza dei motivi di ricorso. I due motivi si presentano conformi al paradigma del codice diritto civile, assistiti dalla riproduzione nel corpo del ricorso degli stralci dei documenti ed atti processuali necessari al loro scrutinio.

Peraltro, anche di recente questa Corte ha statuito che il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).

Si può quindi procedere all'esame del ricorso.

Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione dell'articolo 7 della legge numero 212 del 2000 dell'articolo 2261 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio laddove non ha seguito la giurisprudenza dominante nel ritenere che il presupposto accertamento societario, ancorché non allegato all'avviso di accertamento individuale, debba ritenersi conosciuto dalla parte contribuente in ragione dell'afflato societario che impone una diligenza nel mantenersi informato alle vicende societarie.

Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed infatti se per un verso è vero che l'articolo 7 richiede l'allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all'avviso di accertamento, non è ben vero che un'interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell'atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza. Fra questi, nel caso di società ristretta base, vi sono gli atti impositivi di cui la società è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la compagine ristretta comporta un'usuale partecipazione alla vita della società. Tale è il caso in esame, ove la società è costituita da solo tre soci, tutti i familiari, tutti collegati all'attività sociale. Ne deriva un facile accesso a tutti i documenti inerenti alla società, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque a tutti i soci non amministratori in forza l'articolo 2261 del codice civile.

Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato tra cui non si intravedono motivi per discostarsi.

Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo nei confronti del socio per l'omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della società) (cfr.

Cass. VI – 5, n. 25296/2014; altresì n. 14275/2018; n. 17463/2019; V, n. 21126/2020).

Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numeri tre e quattro del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 115 dello stesso codice di rito e dell'articolo 2700 del codice civile.

Nella sostanza viene criticata l'affermazione della sentenza in scrutinio laddove ritiene che l'accertamento societario, ancorché noto al socio, avrebbe dovuto essere allegato per consentire al giudice di valutarne il presupposto e la consistenza.

Il motivo è fondato, laddove gli elementi necessari al giudizio di annullamento merito, tipico della giurisdizione tributaria, sono comunque contenuti nell'avviso di accertamento individuale, dove sono riportate le somme accertate in capo alla società, con valenza probatoria qualificata restando salvi i poteri di produzione delle parti, secondo il principio misto acquisitivo dispositivo proprio dell'istruttoria del giudizio tributario.

La sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra esposti principi.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania - Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19/09/2024.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale